

Company Pervouralsky Novotrubny Works (24,1%), OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works (27,2%), e del 25,7% sulle importazioni dall'Ucraina, fatta eccezione per OJSC Dnepropetrovsk Tube Works (12,3%), CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (25,1%).

- (6) Si ricorda che nel febbraio 2007 le società CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP) avevano modificato le loro denominazioni rispettivamente in CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant⁽¹⁾. Successivamente, la società CJSC Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ha cessato di esistere in quanto soggetto giuridico e tutti i suoi diritti patrimoniali e non patrimoniali e le sue passività sono stati assunti dalla società LLC Interpipe Niko Tube, fondata nel dicembre 2007.
- (7) Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il dazio antidumping applicabile al gruppo Interpipe è stato ricalcolato sulla base della sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2012⁽²⁾. Il dazio attualmente in vigore per tale gruppo è del 17,7% come stabilito dal regolamento (UE) n. 540/2012 del Consiglio⁽³⁾ che attua la sentenza della Corte di giustizia.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (8) Il 28 giugno 2011 la Commissione ha annunciato con un avviso («avviso di apertura»), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁴⁾, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Russia e dell'Ucraina a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (9) Il riesame è stato aperto a seguito di una domanda documentata presentata il 29 marzo 2011 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldature dell'Unione europea (di seguito «il richiedente») per conto di produttori UE rappresentanti una quota considerevole, nella fattispecie superiore al 50%, della produzione totale dell'Unione di alcuni tubi senza saldature. La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 288 del 30.11.2007, pag. 34.

⁽²⁾ Causa C-191/09 – Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP contro Consiglio.

⁽³⁾ GU L 165 del 26.6.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 187 del 28.6.2011, pag. 16.

- (10) Oltre al riesame in previsione della scadenza sopra menzionato, la Commissione ha parallelamente aperto due riesami parziali, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, riguardo alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari dell'Ucraina e della Russia⁽⁵⁾. Tali riesami parziali sono stati richiesti rispettivamente da un gruppo di produttori esportatori ucraini, l'Interpipe Group, e da un gruppo di produttori esportatori russi, il TMK Group. Entrambi i riesami si limitano alla verifica delle pratiche di dumping solo per quanto concerne i richiedenti.

1.3. Inchiesta

- (11) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori noti, i rappresentanti dei paesi esportatori, il richiedente e i produttori dell'Unione menzionati nella domanda di apertura del riesame. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.
- (12) In considerazione dell'elevato numero di produttori esportatori in Russia e in Ucraina, di produttori dell'Unione e di importatori suscettibili di partecipare all'inchiesta, nell'avviso di apertura era inizialmente previsto il ricorso al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Al fine di consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario procedere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopra menzionate sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall'apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (13) Poiché solo un produttore esportatore russo e solo un produttore esportatore ucraino hanno fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura e si sono dichiarati disposti a prestare ulteriore collaborazione alla Commissione, si è deciso di non procedere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori della Russia e dell'Ucraina, ma di inviare un questionario a detti produttori. Successivamente il produttore esportatore russo che aveva fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura ha deciso di non prestare ulteriore collaborazione mediante la compilazione del questionario destinato ai produttori esportatori russi.
- (14) Diciannove produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione e hanno espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Sulla base delle informazioni trasmesse dai produttori dell'Unione, precedentemente all'apertura dell'inchiesta, la Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione in termini di volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione. Sulla base delle osservazioni ricevute in merito all'appropriatezza di tale

⁽⁵⁾ GU C 223 del 29.7.2011, pag. 8 e GU C 303 del 14.10.2011, pag. 11.

